

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE
Via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo
SERVIZIO 1 – VAS / VIA
Tel. 091/7077121 – fax 091/7077139

Unità Operativa S1.7 – Autorizzazione Integrata Ambientale

Prot. n. 33428

del 19 maggio 2016

Oggetto: Circolare recante: “Indirizzi sulle modalità applicative dell’istituto del rinnovo periodico delle autorizzazioni integrate ambientali. Art 29-octies, Titolo III-bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come da ultimo modificato da D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46”.

Ai Gestori delle installazioni soggette ad AIA
di competenza regionale

e.p.c. Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare

All’ARPA Sicilia
Direzione Generale

A tutte le Strutture Territoriali di ARPA Sicilia

A tutte le Città Metropolitane Comunali
della Regione Sicilia

A tutti i Comuni
della Regione Sicilia

A tutte le C.C.I.A.A.
della Regione Sicilia

LL.SS.

Com’è noto tra le modifiche introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, vi è anche quella dell’art. 7, comma 7, che sostituisce l’art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, che riguarda l’istituto del rinnovo e del riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali.

Le nuove Autorizzazioni Integrate Ambientali che verranno rilasciate ai sensi del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, per quanto concerne il periodo della loro validità, avranno una durata pari ad anni 10, 12 o 16, in funzione della presenza, o meno, di implementazioni di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 - EMAS), ferma restando la facoltà dell'autorità competente di attivare il "riesame" dell'autorizzazione prima della sua scadenza, secondo le modalità procedurali previste dallo stesso art. 29-*octies* del predetto decreto legislativo.

Per quanto attiene le autorizzazioni in essere, vigenti alla data dell' 11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 46/2014), le stesse, al momento della loro scadenza, vedranno mantenuta la loro validità ed efficacia per un periodo transitorio pari ad anni 10, 12 o 16, a partire dal rilascio dell'autorizzazione originaria, in funzione della presenza, o meno, di implementazioni di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 – EMAS), ferma restando la facoltà dell'autorità competente di attivare il "riesame" dell'autorizzazione prima della sua scadenza, secondo le modalità procedurali previste dallo stesso art. 29-*octies* sopra citato.

Quanto sopra in ottemperanza alle indicazioni contenute nel D.D.G. n. 412 del 18 maggio 2015, (Allegato B), laddove si legge: *"è tuttavia necessario che la ridefinizione della validità dell'autorizzazione sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche in forma di lettera circolare che confermi l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti.."*, modalità che peraltro trova conferma nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 0022295GAB del 27 ottobre 2014, al punto 3 lett. d).

La presente circolare sarà pubblicata nella G.U.R.S. e sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, al fine di consentire a tutti i soggetti interessati di prenderne visione.

II DIRIGENTE GENERALE
dott. Maurizio Pirillo
F.to